

PROVINCIA DI BRESCIA



STATUTO

Delibera n. 40 del 27/9/2004.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - Provincia di Brescia

Art. 1 - Finalità generali

1. La Provincia di Brescia è un ente pubblico territoriale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. La Provincia, ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
3. La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative la Provincia si ispira ai principi di solidarietà, di pari opportunità tra uomo e donna, di superamento delle disuguaglianze tra i cittadini, di pieno sviluppo delle potenzialità umane e sociali della comunità provinciale. Essa svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. In particolare, per quanto riguarda i settori della difesa del suolo, della tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità, della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche e della protezione della flora, della fauna, dei parchi e delle riserve naturali, la Provincia, nell'esercizio delle specifiche funzioni inerenti tali materie, uniforma prioritariamente la propria azione alla valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico ed agro-forestale, favorendo ogni forma di incentivo che induca la popolazione montana a prendersi cura, mediante la libera e consapevole scelta del necessario numero di propri cittadini, del patrimonio naturale, paesaggistico ed agro-forestale delle Comunità Montane di appartenenza. Di tali Enti la Provincia riconosce il ruolo relativamente al concorso nella promozione di iniziative a diretto favore delle popolazioni di montagna. La Provincia favorisce altresì l'educazione ambientale.
6. In particolare, per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali, la Provincia, nell'esercizio delle specifiche funzioni in materia, coordina la propria azione alla valorizzazione del ricco patrimonio culturale locale promuovendone - in collaborazione con Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi - la conservazione, la conoscenza e la fruizione da parte dei propri cittadini ed attuando ogni utile iniziativa per arricchire di nuove scoperte il patrimonio culturale bresciano. Conseguentemente la Provincia opera per mantenere le tradizioni civili, sociali, religiose, culturali e linguistiche locali e attiva inoltre ogni iniziativa volta alla loro conoscenza da parte dei propri cittadini e ne conserva la memoria storica.

7. La Provincia valorizza le tradizioni bresciane, ne promuove e ne favorisce la conoscenza.

Art. 2 - Territorio

1. La Provincia di Brescia è costituita dalla popolazione e dai territori dei Comuni riportati nell'elenco n. 1 allegato al presente Statuto.

Art. 3 - Capoluogo

1. La Provincia di Brescia ha per capoluogo la città di Brescia.

Art. 4 - Gonfalone e stemma - Distintivo del Presidente

1. La Provincia di Brescia, quale segno distintivo, ha un proprio stemma e un proprio gonfalone già adottati ed approvati secondo la normativa vigente.
2. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente alla Provincia.
3. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia di Brescia, da portare a tracolla.

Art. 5 - Sigillo

1. La Provincia di Brescia ha un proprio sigillo recante lo stemma alla stessa concesso a norma di legge.

CAPO II - Funzioni della Provincia

Art. 6 - Funzioni

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitele con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2. La Provincia esercita altresì le funzioni attribuite o delegate ad essa dallo Stato e dalla Regione Lombardia.

Art. 7 - Funzioni amministrative regionali

1. Gli uffici della Provincia possono essere utilizzati, anche a titolo oneroso, dalla Regione Lombardia per l'esercizio di funzioni regionali, previ accordi fra le due amministrazioni.

Art. 8 - Rapporti culturali e sociali con Enti Locali di Stati Esteri

1. La Provincia partecipa al processo di integrazione economica, sociale, culturale e politica dell'Europa, promuovendo idonee iniziative che perseguano tale obiettivo e partecipando a quelle promosse da altri soggetti.
2. Promuove altresì rapporti di cooperazione e di solidarietà con altri popoli, anche mediante il gemellaggio o altre convenzioni con Enti e Comunità locali di altri Paesi, al fine di favorire la reciproca conoscenza e l'integrazione, la cultura della pace e dei diritti umani.

Art. 9 - Funzioni amministrative

1. Sono esercitate dalla Provincia le funzioni amministrative di propria competenza, che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, nei settori indicati dalla L. 142/90, sue modifiche o integrazioni.
2. La Provincia esercita altresì le funzioni riconosciute di utilità pubblica dalle leggi statali e regionali.

Art. 10 - Rapporti con Comuni e Comunità Montane

1. La Provincia promuove e coordina forme di collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane facenti parte del proprio territorio, assumendo come metodo la consultazione. Al tal fine è costituita la Conferenza dei Sindaci.
2. In particolare, sulla base di programmi da tale conferenza proposti, la Provincia promuove e coordina attività e realizza opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico nonché in quelli sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.

Art. 11 - Compiti di programmazione

1. La Provincia è soggetto di programmazione, quale Ente intermedio tra Comune e Regione, di ordine socio-economico, territoriale ed ambientale. Nell'esercizio delle sue funzioni amministrative e di programmazione pone a fondamento il principio della collaborazione con la Regione, i Comuni, le Comunità Montane e le Province limitrofe.
2. La Provincia determina gli obiettivi della programmazione ed elabora il Piano Territoriale di Coordinamento con il concorso degli Enti Locali territoriali, dei quali promuove e coordina la partecipazione nelle fasi della predisposizione, della verifica e dell'aggiornamento dei programmi; assicura inoltre l'autonomo apporto degli altri enti interessati.
3. La Provincia persegue un assetto equilibrato del territorio nel rispetto dei limiti delle risorse ambientali, avendo particolare riguardo alla distribuzione e qualificazione degli insediamenti produttivi e dei servizi, pubblici e privati, allo sviluppo delle imprese, al sistema della mobilità, alle trasformazioni urbanistiche, alla valorizzazione delle vocazioni prevalenti delle sue parti.

Art. 12 - Funzioni di promozione e sviluppo dell'associazionismo

1. La Provincia promuove e favorisce il pluralismo associativo.
2. Nell'ambito delle proprie competenze la Provincia valorizza, promuove e coordina - in collaborazione con i Comuni - in particolare la funzione di progresso sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, agrituristiche, ittico-venatorie nonché di protezione dell'ambiente naturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e paesaggistico.
3. Le associazioni di cui al comma precedente, ai fini dei rapporti con la Provincia e dell'accesso alle strutture ed ai servizi provinciali, dovranno essere costituite nelle forme di legge e presentare domanda di iscrizione nell'apposito albo.
4. La richiesta d'iscrizione all'albo è accordata o motivatamente respinta dalla Segreteria Generale dell'Amministrazione Provinciale entro 45 giorni dalla richiesta.
5. La Segreteria Generale dell'Amministrazione Provinciale è incaricata della conservazione dell'albo delle Associazioni, suddivise per finalità.

CAPO III - Albo pretorio

Art. 13 - Albo Pretorio

1. La Provincia ha un Albo Pretorio ubicato ove hanno sede gli uffici della segreteria generale per la pubblicazione delle deliberazioni, dei decreti, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. L'Albo Pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.
3. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Provinciale sono pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
4. I regolamenti provinciali, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi e determinare il termine iniziale per l'eventuale impugnazione.
5. A mezzo di una propria pubblicazione la Provincia dà pubblicità ad estratti delle principali deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
6. Il Segretario Generale è responsabile della pubblicazione e può conferire, con proprio atto, ad altro funzionario la certificazione di pubblicazione.

TITOLO II - DECENTRAMENTO

CAPO I - Circondari

Art. 14 - Circondari

1. Ai sensi dell'art. 16 c. 1 della L. 8 Giugno 1990 n° 142 è possibile istituire circondari sulla cui attuazione il Consiglio Provinciale si esprime a favore a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 15 - Uffici circondariali

1. La Provincia ove istituisca i circondari, adotta apposito regolamento di funzionamento e di gestione.

TITOLO III - ISTITUTI DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I - I diritti dei cittadini e la partecipazione popolare

Art. 16 - Informazione ai cittadini sui procedimenti amministrativi

1. Al fine di rendere possibile la partecipazione dei cittadini al procedimento di formazione degli atti amministrativi della Provincia, che potrebbero incidere sfavorevolmente su situazioni giuridiche soggettive, i dirigenti preposti alla direzione degli uffici o dei servizi danno comunicazione personale, ai soggetti titolari di quelle situazioni, dell'avvio del procedimento, assegnando un congruo termine entro il quale i soggetti medesimi potranno far pervenire le loro osservazioni.
2. L'atto finale del procedimento dovrà eventualmente dar conto, tramite una congrua motivazione, delle ragioni che hanno impedito alla Amministrazione di accogliere le osservazioni dei soggetti interessati.
3. Analoga comunicazione va rivolta ai soggetti terzi già individuati o facilmente individuabili sin dalla fase di avvio del procedimento che si trovassero esposti per effetto del provvedimento finale ad un eventuale pregiudizio.
4. La comunicazione deve contenere l'indicazione di tutti gli effetti che potranno derivare dal provvedimento finale a carico dei soggetti cui è fatta la comunicazione.
5. L'obbligo della comunicazione non sussiste quando ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento e il responsabile del procedimento se ne assuma la responsabilità fornendo nell'atto finale idonea giustificazione. In questi casi l'atto medesimo si considera provvisorio e decade con effetto

retroattivo se, entro un congruo termine, non viene confermato, tenendo conto delle osservazioni pervenute nel frattempo.

Art. 17 - Consultazioni con l'associazionismo

1. Apposito regolamento dispone le procedure per la consultazione da parte della Provincia di gruppi di cittadini portatori di interessi generali o diffusi e di rappresentanti locali dell'associazionismo riconosciuto dallo Stato e dalla Regione.

Art. 18 - Istanze da parte di singoli cittadini e petizioni presentate da un gruppo di cittadini

1. Ogni cittadino può rivolgere una istanza al Presidente su problemi attinenti l'attività amministrativa dell'Ente. Il Presidente o l'Assessore delegato alla materia risponde di norma entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, sentita eventualmente in relazione al rilievo della questione posta la competente commissione consiliare e raccolti, se necessari, i pareri del Segretario Generale e dei Dirigenti interessati.
2. Mille cittadini residenti nella provincia, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possono proporre una petizione su argomenti attinenti l'attività amministrativa dell'Ente.
3. La petizione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, in modo da rendere chiaramente leggibili il nome e cognome ed il domicilio o la residenza dei sottoscrittori e deve indicare, altresì, uno o più referenti.
4. La petizione viene sottoposta dal Presidente alla Giunta Provinciale ed alla Commissione Consiliare "Statuti e Regolamenti" entro trenta giorni; in conformità dei pareri resi ed entro i successivi trenta giorni il Presidente risponde alla petizione ovvero iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale.
5. Qualora il Consiglio decida di accogliere la petizione, la Giunta adotta ovvero propone, in una seduta successiva al Consiglio, gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.

Art. 19 - Proposte di deliberazione avanzate da cittadini o da Enti Locali

1. Mille cittadini residenti nella provincia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ciascun Consiglio comunale o Comunità montana o consorzio di Comuni - con provvedimento unanime - possono presentare proposte di deliberazione su argomenti attinenti l'attività amministrativa della Provincia. Le firme dei cittadini proponenti devono essere apposte con le modalità di cui al precedente art. 18.
2. L'iniziativa dei soggetti di cui al comma 1 non è ammessa:
 - per la revisione dello Statuto;
 - per la revisione del Regolamento del Consiglio;
 - per i provvedimenti tributari e di bilancio;
 - per la materia attinente al personale dell'Ente;
 - per la designazione e la nomina di rappresentanti della Provincia in istituzioni, consorzi, aziende e società;nè può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio Provinciale.

3. I soggetti proponenti possono richiedere dati e informazioni agli uffici della Provincia competenti per materia per la stesura delle proposte che intendono presentare.
4. La proposta viene sottoposta dal Presidente alla Giunta Provinciale e alla Commissione Consiliare competente, entro trenta giorni, perchè esprimano il loro giudizio sulla preliminare ammissibilità della proposta in relazione ai programmi ed alle disponibilità finanziarie della Provincia. Qualora il giudizio sia negativo il Presidente ne dà comunicazione motivata ai proponenti, altrimenti iscrive l'argomento all'ordine del giorno dell'organo provinciale competente, entro il termine di novanta giorni decorrenti dal giudizio di ammissibilità della proposta.

Art. 20 - Consultazioni istituzionali

1. La Provincia al fine di approfondire le proprie determinazioni può consultare enti, pubblici e privati, sindacati dei lavoratori, organizzazioni di categoria, associazioni, comitati, istituzioni scientifiche e culturali, esperti e singoli cittadini.

Art. 21 - Referendum consultivi

1. E' previsto l'istituto del referendum consultivo.
2. Ai fini del giudizio preventivo di ammissibilità del referendum consultivo duemilacinquecento elettori della Provincia possono presentare un quesito referendario alla Commissione di Garanzia di cui al successivo articolo 22.
3. Sono ammessi referendum consultivi su materie inerenti gli artt.li 14, 15, 16 della legge 142/90 e coinvolgenti l'intero territorio provinciale oppure un ambito territoriale parziale, giuridicamente definito, qualora lo richiedano almeno il 3% degli elettori dell'ambito territoriale interessato risultanti dall'ultima revisione annuale delle liste elettorali dei Comuni ad esso appartenenti. Le firme necessarie devono essere raccolte entro 120 giorni dall'inizio della raccolta.
4. Le procedure e le garanzie per lo svolgimento delle operazioni di voto sono definite con modalità prescritte dall'apposito regolamento per lo svolgimento dei referendum provinciali.
5. Il referendum è valido qualora partecipi alla votazione la metà più uno degli aventi diritto al voto.
6. Il Consiglio Provinciale prende atto, nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione, degli esiti del referendum.
7. Non possono essere indetti referendum in materia di bilancio, finanza, mutui, tributi locali e regionali; sulla disciplina dello stato giuridico, sulle assunzioni e sulle piante organiche del personale; sui piani di coordinamento; sulle espropriazioni e sulle occupazioni d'urgenza di immobili; sulle nomine o su atti amministrativi conseguenti a disposizioni legislative o normative statali o regionali; su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. E' consentito lo svolgimento di una sola consultazione referendaria in un anno, anche su più quesiti.
8. Non è ammesso il referendum negli ultimi sei mesi di durata in carica del Consiglio Provinciale e nei primi sei mesi di quello nuovo. Il referendum, inoltre, non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
9. Il referendum può essere sospeso o revocato, previo parere della Commissione di Garanzia nei casi di:

- a) promulgazione della legge statale sul referendum consultivo, che modifichi le disposizioni di cui ai commi precedenti;
- b) scioglimento del Consiglio Provinciale;
- c) recepimento della proposta avanzata dai promotori da parte del Consiglio Provinciale.

Art. 22 - Commissione di Garanzia

1. E' istituita la Commissione di Garanzia con il compito di formulare un giudizio preventivo, obbligatorio e motivato, sulla formulazione e sull'ammissibilità dei quesiti referendari.
2. Il regolamento dei referendum disciplina la composizione ed il funzionamento della Commissione.

Art. 23 - Referendum di indirizzo

1. Il Consiglio Provinciale, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, può indire un referendum di indirizzo di propria iniziativa in ordine a questioni di competenza provinciale.
2. L'esito del referendum è vincolante per l'Amministrazione.
3. Il referendum di indirizzo si intende valido qualora partecipi alla votazione più della metà degli elettori della Provincia. Il quesito referendario si intende approvato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Apposito regolamento disciplina le modalità, le procedure e le garanzie per lo svolgimento del voto.

Art. 24 - Altre forme di consultazione popolare

1. Il regolamento dei *referenda* può prevedere altre forme di consultazione della cittadinanza provinciale, differenti dai *referenda* di cui agli articoli precedenti, per questioni relative a materie di interesse che non coprono l'intero territorio provinciale, ma solo alcune parti di esso.

CAPO II - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini, delle associazioni e degli enti

Art. 25 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini, delle associazioni e degli enti

1. La Provincia riconosce a tutti i cittadini, anche se non residenti, il diritto di ottenere informazioni sulla attività degli uffici e dei servizi dipendenti, su quella degli enti delegati o dipendenti, come pure sui dati e sugli elementi in possesso dei diversi uffici e servizi, secondo le modalità e nei limiti di esercizio previsti da un apposito regolamento che dovrà uniformarsi alle disposizioni relative a funzioni e compiti della Provincia che sono dettate dalla legge 241/1990, da sue modifiche o integrazioni.

Art. 26 - Consulte

1. La Provincia favorisce il coordinamento tra le forme associative, promuovendone la aggregazione in consulte per area di funzioni e compiti propri della Provincia, quali libere ed autonome espressioni di forme associative aventi fini comuni.
2. Le consulte rappresentano un momento privilegiato di partecipazione alla attività della Provincia attraverso un confronto sui programmi e i progetti.
3. La Provincia chiede inoltre il parere delle consulte sulle normative di maggior rilievo attinenti l'area di interesse delle consulte stesse nonché sulle relazioni

previsionali e programmatiche triennali. Il parere richiesto deve essere reso entro il termine assegnato dall'organo competente; in caso di decorrenza del termine, senza che sia stato comunicato il parere, l'organo competente procede indipendentemente dalla sua acquisizione.

4. Nei provvedimenti di cui al comma precedente, l'organo competente dà atto della avvenuta richiesta di pareri e valuta quelli che sono stati resi.
5. Apposito regolamento disciplina la costituzione, le competenze ed il funzionamento delle Consulte.

CAPO III - Il Difensore Civico

Art. 27 - Il Difensore Civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico garante della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Provinciale.
2. Il Difensore Civico ha il compito di segnalare, su richiesta dei soggetti interessati o anche di propria iniziativa, gli eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della Amministrazione Provinciale nei confronti dei cittadini.
3. Il Difensore Civico inoltre, su richiesta dei soggetti interessati o anche di propria iniziativa, può svolgere accertamenti sulla regolarità e la trasparenza delle procedure.
4. Il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, per le materie indicate dalla legge e nei limiti delle illegittimità denunciate da un quarto dei Consiglieri Provinciali assegnati, è esercitato dal Difensore Civico, il quale, se riscontra, nel termine di ricezione stabilito per legge, che il provvedimento è illegittimo, ne dà comunicazione al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio, con invito ad eliminare i vizi riscontrati.
5. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza almeno dei tre quarti dei componenti.
6. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a Consigliere Provinciale, con laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio, che abbiano inoltre almeno dieci anni di esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo.
7. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che l'ha eletto e non è immediatamente rieleggibile. Le sue funzioni sono prorogate fino all'elezione del successore.
8. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Ente unitamente alle attrezzature di ufficio ed a quanto necessario per il buon funzionamento dello stesso.
9. Il Difensore Civico trasmette annualmente al Consiglio Provinciale una relazione sul lavoro svolto. Egli ha il diritto e, se richiesto, l'obbligo di sentire le Commissioni consiliari.
10. Il regolamento disciplina i casi di incompatibilità, la revoca e le prerogative del Difensore Civico. Disciplina altresì la costituzione ed il funzionamento del suo ufficio.

Art. 28 - Ufficio relazioni con il pubblico

1. E' istituito un ufficio per le relazioni con il pubblico, finalizzato al servizio dell'utenza per i diritti di partecipazione e di informazione sullo stato dei procedimenti.

2. Apposito regolamento ne disciplina il funzionamento, la dotazione organica e le procedure operative.

TITOLO IV - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - Organi Istituzionali

Art. 29 - Organi istituzionali

1. Sono organi della Amministrazione Provinciale di Brescia il Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale, la Giunta Provinciale ed il Presidente del Consiglio Provinciale.
2. Gli organi di governo dell'ente definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

CAPO II - Il Presidente della Provincia

Art. 30 - Elezione

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. Egli è membro del Consiglio Provinciale, avanti il quale giura osservanza alla Costituzione Italiana nella seduta di insediamento.

Art. 31 - Attribuzioni: la nomina dei componenti della Giunta

1. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla propria elezione.
2. Nella seduta consiliare successiva a quella di insediamento, da tenersi entro i successivi trenta giorni, il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Consiglio partecipa, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 49, alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente e dei singoli Assessori.
4. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Il Presidente definisce le direttive per lo svolgimento dei lavori della Giunta Provinciale.

Art. 32 - Altre attribuzioni

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.
2. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Egli, inoltre:
 - esercita ogni funzione conferitagli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
 - mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

- dispone, con proprio decreto, l'istituzione di particolari comitati di Assessori con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza;
 - trasmette al Segretario Generale le direttive per assicurare l'imparzialità il buon andamento e l'efficienza degli uffici provinciali;
 - convoca il primo Consiglio Provinciale successivo alle elezioni.
4. Richiede al Presidente del Consiglio Provinciale la convocazione del Consiglio.
 5. Gli atti amministrativi di competenza del Presidente sono emanati con la denominazione di "decreto" o di "ordinanza".

Art. 33 - Nomine

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 34 - Altri poteri di nomina, delega e conferimento di incarichi

1. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili dei servizi attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali.
2. Il Presidente della Provincia nomina, altresì, ai sensi dell'art. 17.70 L. 127/1997, il Segretario Generale, nonché, ai sensi dell'art. 51-bis L. 142/1990, il Direttore Generale di cui al successivo art. 58.
3. Il Presidente della Provincia può conferire incarichi per singole materie anche agli Assessori ed al Segretario Generale, delegandoli alla firma dei corrispondenti atti amministrativi. Egli, altresì, può conferire ad uno o più Consiglieri Provinciali, con decreto di cui viene data comunicazione al Consiglio, incarichi speciali per un tempo determinato, specificato nello stesso decreto di nomina.

CAPO III - Il Consiglio Provinciale

Art. 35 - Elezione

1. L'elezione del Consiglio Provinciale, la sua composizione, la sua durata in carica, le cause di ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Successivamente alla elezione, nella prima seduta, il Consiglio, prima di ogni altra deliberazione, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la eventuale ineleggibilità od incompatibilità di essi provvedendo alla sostituzione.
4. I Consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. La prima seduta del Consiglio Provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

6. Esaurita la verifica degli eletti, la seduta prosegue per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio Provinciale.
7. Il Presidente del Consiglio, non appena eletto, assume la presidenza della seduta.

Art. 36 - Attribuzioni e funzionamento

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza nelle materie indicate dall'art. 32 della L. 142/90 ed in quelle attribuite e consentite da leggi vigenti o successivamente promulgate.
3. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato da apposito regolamento di cui al successivo art. 49.
4. Il Consiglio provinciale è altresì dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con il regolamento di cui al precedente comma sono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
5. Ai Consiglieri Provinciali è dovuto un gettone di presenza o una indennità di funzione per l'espletamento del proprio mandato.

Art. 37 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Provinciale istituisce con criterio proporzionale Commissioni consultive permanenti composte da soli Consiglieri.
2. Il numero, la composizione, le competenze e le norme di funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 49.

Art. 38 - Commissioni consiliari speciali di indagine, di studio o di inchiesta

1. Con deliberazione del Consiglio Provinciale approvata a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati possono essere istituite, su materie di interesse provinciale, Commissioni speciali, Commissioni di indagine o di inchiesta e Commissioni consultive.
2. I Presidenti delle Commissioni di cui sopra, con l'esclusione di quelle consultive, sono eletti, mediante votazione separata, dalle opposizioni.

Art. 39 - Conferenza dei Capigruppo

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale.
2. Essa concorre alla programmazione dei lavori del Consiglio ed esercita le ulteriori funzioni previste dal Regolamento di cui all'art. 49.
3. Il Presidente della Provincia è invitato alla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 40 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono Gruppo Consiliare. Con dichiarazione espressa possono costituirsi in Gruppo anche Consiglieri eletti in liste diverse. Ogni Consigliere può far parte di un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale fu eletto, con l'accettazione del Gruppo di nuova appartenenza.
2. I Gruppi Consiliari possono essere costituiti anche da un solo Consigliere, se unico eletto di una lista politica presente alle elezioni. Diversamente, il numero minimo per la costituzione di un Gruppo è di tre Consiglieri.

3. I Consiglieri che, uscendo dal proprio Gruppo Consiliare senza confluire in un altro, non raggiungendo il numero minimo di cui al comma precedente, costituiscono il Gruppo Misto.
4. Ogni Gruppo Consiliare elegge un Capogruppo.
5. Per l'attività dei Gruppi Consiliari è assicurata la disponibilità di idonee strutture e servizi.

Art. 41 - I Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano l'intera Provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità previste nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio. I Consiglieri sono, comunque, tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge ed in base a quelli previsti nel citato Regolamento, nonché tenuti alla riservatezza.
3. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.
4. Un quinto dei Consiglieri Provinciali può richiedere al Presidente del Consiglio Provinciale la convocazione del Consiglio. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni dalla data di richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 42 - Decadenza dei Consiglieri

1. Il Consigliere provinciale che, senza giustificato motivo, non partecipa alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, è dichiarato decaduto con provvedimento del Consiglio provinciale, adottato a maggioranza assoluta, a seguito della procedura disciplinata dal Regolamento del Consiglio Provinciale.

Art. 43 - Approvazione delle deliberazioni

1. Per l'approvazione di tutte le deliberazioni consiliari, ai fini del quorum costitutivo, ove non altrimenti previsto, è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione il Consiglio approva le deliberazioni con la presenza di almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano ai fini del quorum costitutivo.
3. Sono altresì computati ai fini del quorum costitutivo, nello scrutinio a votazione palese, i Consiglieri che si astengono restando nell'aula al momento della votazione.

CAPO IV - La Giunta Provinciale

Art. 44 - La Giunta Provinciale

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di Assessori, non superiore a dodici, da lui nominati, compatibilmente con la legge vigente. La nomina degli Assessori avviene secondo le modalità previste dalla legge.

2. Nell'ambito dei principi ispiratori del presente statuto è prevista in Giunta la presenza di Assessori di ambo i sessi.
3. Il Presidente sceglie, tra gli Assessori, il Vice Presidente ed attribuisce le materie ed i servizi di cui ciascun Assessore è responsabile.
4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.
5. In caso di dimissioni o di revoca degli Assessori il Presidente può provvedere alla loro sostituzione, dandone immediata comunicazione al Consiglio.
6. La Giunta Provinciale, contestualmente al Presidente della Provincia, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario a' sensi delle leggi vigenti.

Art. 45 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta Provinciale ha competenze nelle materie indicate dall'art. 35 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46 - Adunanze e deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni della Giunta Provinciale è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono.
2. La proposta si intende approvata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Segretario Generale partecipa alle sedute della Giunta Provinciale.
4. Le sedute della Giunta Provinciale sono segrete. E' escluso il diritto di accesso ai processi verbali della Giunta.
5. Per quanto non espressamente disposto dai commi precedenti si rinvia alle direttive del Presidente per lo svolgimento dei lavori della Giunta Provinciale.

CAPO V - Il Presidente del Consiglio Provinciale

Art. 47 – Presidenza del Consiglio Provinciale

1. **Nella prima seduta di insediamento il Consiglio Provinciale, dopo la convalida degli eletti, procede all'elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti del Consiglio, il primo espressione dalla maggioranza ed il secondo espressione dell'opposizione.**
2. **I due Vice Presidenti del Consiglio, alternativamente, sostituiscono il Presidente del Consiglio.**
3. **In caso di impedimento prolungato del Presidente del Consiglio, il Vice Presidente, espressione della maggioranza, assume le funzioni di Presidente del Consiglio.**
4. **Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio durano in carica per l'intero mandato consiliare.**

5. **Nell'ipotesi di contestuale impedimento o assenza temporanea del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, nell'ambito di una medesima seduta consiliare, le funzioni vicarie del Presidente sono esercitate, esclusivamente per quella seduta e per la durata dell'impedimento o assenza, dal Consigliere più anziano ai sensi dell'art. 1.2-ter L. 81/1993.**
6. **Le modalità di elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti sono disciplinate dal Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio provinciale.**

Art. 48 - Attribuzioni

1. **La convocazione e la presidenza della prima seduta di insediamento del Consiglio provinciale competono al Presidente della Provincia sino all'elezione del Presidente del Consiglio.**
2. **Compete al Presidente del Consiglio, la rappresentanza, la convocazione e la presidenza del Consiglio provinciale.**
3. **Spetta, inoltre, al Presidente del Consiglio:**
 - a. **formulare l'ordine del giorno delle riunioni e fissare la data di convocazione, di concerto con il Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei Capigruppo e l'Ufficio di Presidenza;**
 - b. **diramare gli avvisi di convocazione;**
 - c. **presiedere e dirigere i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari ad assicurare un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;**
 - d. **convocare e presiedere la Conferenza dei Capigruppo i cui poteri e modalità di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento;**
 - e. **assicurare nei termini e con le modalità previste dal Regolamento la preventiva informazione ai gruppi consiliari circa le questioni da sottoporre al Consiglio;**
 - f. **esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dal Regolamento del Consiglio provinciale.**
4. **Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Presidente del Consiglio deve garantire l'imparzialità e la difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.**

Art. 49 - Regolamento

1. **Il funzionamento del Consiglio Provinciale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.**
2. **Il Regolamento definisce, tra l'altro, le norme relative a:**
 - **l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri nonché le attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Provinciale;**
 - **i ruoli e le prerogative dei Gruppi Consiliari, dei Capigruppo e della Conferenza dei Capigruppo;**
 - **i locali ed i mezzi a disposizione dei gruppi consiliari;**
 - **le Commissioni Consiliari permanenti e speciali;**
 - **le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Provinciale;**

- le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio;
 - le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte di deliberazioni e le relative votazioni;
 - lo svolgimento di interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.
3. Il regolamento stabilisce, infine, le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento del Consiglio medesimo. Il predetto regolamento disciplina, inoltre, la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

TITOLO V - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE

CAPO I - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 50 - Uffici e servizi

1. La Provincia informa la propria organizzazione amministrativa e gestionale al principio della distinzione fra funzione politica e funzione tecnico-dirigenziale.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata da appositi regolamenti.
3. La Provincia, nel rispetto dei principi fissati dalla L. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla determinazione della dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti che le sono attribuiti.

CAPO II - Organizzazione del personale

Art. 51 - Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti della Provincia sono disciplinati nei limiti della legge e della contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Art. 52 - Responsabilità dei dipendenti

1. E' istituito un ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
2. Il regolamento ne disciplina la competenza, la dotazione organica e le procedure di funzionamento, in attuazione dei principi legislativi e delle norme contrattuali.

Art. 53 - Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. La Provincia disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità al presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Generale e gli stessi.
3. Il regolamento disciplina altresì l'accesso al pubblico impiego, nonché i criteri di composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi, che debbono essere composte da esperti o tecnici, interni o esterni all'Ente, dotati di adeguati titoli di studio rispetto alle materie oggetto delle prove d'esame.

4. Il regolamento dispone inoltre i criteri per la dotazione del personale di strumenti di riconoscimento al pubblico.

CAPO III - Segretario Generale

Art. 54 - Segretario Generale

1. La Provincia ha un Segretario Generale iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nominato dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario Generale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Presidente. In particolare:
 - indirizza ai dirigenti le direttive per assicurare l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa;
 - esprime il proprio parere, sotto il profilo della legittimità, su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio;
 - è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, unitamente ai dirigenti preposti;
 - partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio;
 - collabora con gli organi dell'Ente e li assiste in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
 - roga i contratti nei quali è parte la Provincia;
 - autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
3. In assenza del Direttore Generale il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, al fine di garantire l'efficienza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. La nomina del Segretario Generale ha durata corrispondente a quella del mandato amministrativo del Presidente della Provincia.
5. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dalla legge.

Art. 55 - Vice Segretario

1. La Provincia ha un Vice Segretario Generale, proprio dipendente, dirigente, con l'incarico di svolgere le funzioni vicarie del Segretario Generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.
2. Il Vice Segretario Generale è direttamente nominato dal Presidente della Provincia.
3. Per la nomina a Vice Segretario Generale è richiesto il possesso dei medesimi requisiti per la nomina a Segretario Generale della Provincia.

CAPO IV - Dirigenza

Art. 56 - Dirigenza

1. La dirigenza della Provincia è composta dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale, dal Direttore Generale e dai dirigenti.

Art. 57 - Attribuzioni

1. Ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione di obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici.
2. Ai dirigenti, nelle forme e nei modi previsti da apposito regolamento, competono la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa

l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo.

3. Ai dirigenti inoltre competono gli atti ed i provvedimenti esecutivi e di attuazione del Piano esecutivo di Gestione.
4. Spetta altresì ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, nonché la gestione del relativo personale, oltre alla gestione delle gare di appalto e la presidenza delle Commissioni di concorso, di appalto e di appalto-concorso.
5. Fatti salvi i casi in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti riservino espressamente agli organi di governo della Provincia l'adozione di determinati atti, spettano ai dirigenti i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da atti generali di indirizzo; le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; gli atti loro delegati espressamente dal Presidente, in base a norme statuarie e regolamentari.
6. La ripartizione tra gli atti di competenza degli organi istituzionali della Provincia e quelli di competenza della dirigenza è stabilita dalla legge.
7. Con appositi provvedimenti, la Giunta provinciale può disciplinare, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, e coerentemente ai principi stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, le modalità di esercizio dei poteri e delle competenze attribuite alla dirigenza.

Art. 58 - Direttore Generale

1. E' in facoltà della Provincia, previa deliberazione della Giunta, adottata nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nominare il Direttore Generale cui è affidata, in osservanza delle disposizioni di legge relative alle attribuzioni della dirigenza, la direzione del processo di pianificazione e di controllo dell'Ente.
2. Al Direttore Generale è affidata la predisposizione di direttive e l'adozione di provvedimenti organizzatori per il miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dei servizi.
3. L'incarico, a tempo determinato, non eccedente la durata del mandato del Presidente, può essere affidato al Segretario Generale, ferme restando le attribuzioni che la legge e lo Statuto affidano al Segretario; oppure ad un dirigente, dipendente della Provincia, preposto alla direzione di un settore, previo collocamento in aspettativa; ovvero, per mezzo di contratto a tempo determinato di diritto privato, ad un soggetto esterno in possesso dei requisiti richiesti e previsti dal relativo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 59 - Responsabilità

1. I dirigenti sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

Art. 60 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale

1. Per obiettivi determinati, attraverso una decisione motivata sulla inesistenza di risorse interne, e con convenzioni a termine, il regolamento

sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. I requisiti per l'accesso saranno predeterminati nel regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi.
3. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le compatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale.

Art. 61 - Incarichi mediante contratto a tempo determinato

1. La copertura di una parte dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, con qualifica dirigenziale o del livello immediatamente inferiore, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento di cui all'art. 53 stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 62 - Consiglio di direzione

1. E' istituito il Consiglio di direzione, di cui fanno parte il Direttore Generale, ove istituito, che lo presiede, il Segretario Generale ed i dirigenti responsabili di settore o di area.
2. E' convocato dal Direttore Generale di propria iniziativa, per disposizione del Presidente o su richiesta motivata, rivolta allo stesso Direttore Generale, da parte di almeno due Dirigenti responsabili di settore o di area.
3. Il Consiglio di direzione svolge attività di programmazione, raccordo e coordinamento a livello della attività di gestione amministrativa di competenza di tutti i settori dell'Ente.
4. Il Consiglio di direzione svolge anche funzione propositiva nei confronti della Giunta.

Art. 63 - Conferenza dei Dirigenti

1. E' istituita la Conferenza dei dirigenti di cui fanno parte i dirigenti di tutte le unità organizzative dell'Ente.
2. La Conferenza dei dirigenti è presieduta dal Direttore Generale, che la convoca di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre dirigenti.
3. La Conferenza dei dirigenti ha funzione di consultazione e di elaborazione propositiva in ordine agli argomenti di interesse generale a livello della organizzazione dell'Ente ed allo svolgimento della funzione dirigenziale.
4. Qualora il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni nell'ambito del Consiglio di Direzione e della Conferenza dei Dirigenti, sono esercitate dal Segretario Generale.

Art. 64 - Nucleo di valutazione

1. La Provincia istituisce un nucleo di valutazione dei propri Dirigenti; la costituzione e l'attività sono disciplinate da apposito Regolamento.

CAPO V - Servizi

Art. 65 - Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva alla Provincia sono stabiliti per legge.
3. La gestione dei servizi avviene nelle forme ammesse dalla legge.

Art. 66 - Indirizzi per la nomina degli amministratori di aziende, enti e società a partecipazione provinciale

1. Gli indirizzi per la nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono approvati dal Consiglio Provinciale.
2. Per gli effetti di cui all'art. 5 della L. 154/81 è facoltà dei competenti organi provinciali di designare, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3 c. 1 n° 1) e 2) della L. 154/81, il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri Provinciali quali amministratori di Enti, aziende o società a partecipazione provinciale, o comunque sottoposte a vigilanza e a contribuzione della Provincia.

Art. 67 - Aziende speciali

1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Provinciale.
2. Sono organi dell'azienda speciale il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
3. I membri del Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Presidente della Provincia tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere provinciale e comprovata esperienza di amministrazione.
4. Le cariche di Consigliere di Amministrazione e di Presidente sono incompatibili con il mandato di consigliere o Assessore provinciale.
5. Gli Statuti delle Aziende speciali disciplinano le modalità di nomina del Direttore.
6. Gli Statuti delle Aziende speciali disciplinano altresì le competenze e le attribuzioni dei propri organi.

Art. 68 - Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali, educativi senza rilevanza imprenditoriale il Consiglio Provinciale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali della Provincia dotati di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Presidente della Provincia tra coloro i quali abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere provinciale e comprovata esperienza nel settore.
4. Le cariche di Consigliere di Amministrazione e di Presidente sono incompatibili con il mandato di Consigliere ed Assessore provinciale.
5. La costituzione della Istituzione è disposta con deliberazione del Consiglio Provinciale, che contestualmente approva il regolamento di gestione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 69 - Revoca degli amministratori di aziende speciali e di istituzioni

1. Alla revoca degli amministratori di aziende speciali e di istituzioni provvede il Presidente della Provincia.

Art. 70 - Consorzi

1. La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi nonchè per l'esercizio di funzioni, può costituire consorzi con Comuni, Province, Comunità Montane o con altri Enti pubblici se a ciò autorizzati secondo le vigenti norme.
2. La convenzione e lo Statuto dell'Ente disciplinano la composizione e l'attività degli organi.

Art. 71 - Convenzioni

1. Le convenzioni fra Province, tra Provincia e Comuni, di natura facoltativa o obbligatoria, hanno lo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni di cui al precedente comma, di natura facoltativa, trovano la propria disciplina, in ordine ai limiti ed alle modalità di costituzione, nell'art. 24 L. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 72 - Accordi di programma

1. L'accordo di programma è strumento di autocoordinamento tra soggetti pubblici diversi.
2. L'accordo di programma siglato dal Presidente della Provincia è sottoposto, nei casi previsti dalla legge, all'approvazione della Giunta o del Consiglio secondo le rispettive competenze.
3. In ogni caso, degli accordi di cui sopra il Presidente della Provincia è tenuto a dare comunicazione al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile.

Art. 73 - Conferenza dei servizi

1. Ai sensi degli artt. 14 - 16 - 17 della L. 241/90 ed ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, il Presidente della Provincia può indire conferenze dei servizi al fine di acquisire intese, nullaosta, assensi o atti comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I - Ordinamento finanziario e contabile

Art. 74 - Fonti

1. I principi dell'ordinamento finanziario e contabile sono stabiliti con legge dello Stato.
2. Il regolamento applica i suddetti principi con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 75 - Ordinamento finanziario

1. Alla Provincia la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, l'autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La legge riconosce altresì alla Provincia autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell'ambito dello statuto, del regolamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. La legge stabilisce i principi della finanza provinciale, che vengono attuati dal Regolamento di Contabilità.

Art. 76 - Bilancio di Previsione

1. La Provincia delibera annualmente il Bilancio di Previsione, redatto in termini di competenza per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio e pubblicità.
2. Al Bilancio di Previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica, nonchè un Bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione Lombardia.
3. La Provincia assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza delle linee fondamentali, dei contenuti significativi e degli aspetti caratteristici del Bilancio di Previsione e dei suoi allegati.

Art. 77 - Gestione del Bilancio

1. La Giunta provinciale predispose ed approva il Piano esecutivo di Gestione, con il quale determina gli obiettivi di gestione.
2. Il Piano attribuisce ai Dirigenti le dotazioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi indicati.

Art. 78 - Risultati di gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto, che comprende:
 - il conto del Bilancio;
 - il conto economico;
 - il conto del patrimonio.
2. Il Rendiconto è approvato dal Consiglio Provinciale entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il conto del Bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzativa contenuta nel Bilancio annuale, rispetto alle previsioni.
4. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente secondo i criteri di competenza economica.
5. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.
6. Nella relazione illustrativa del rendiconto la Giunta Provinciale esprime valutazioni di efficacia dell'operato dell'Amministrazione Provinciale condotte sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonchè i criteri di valutazione del patrimonio e le motivazioni relative ad eventuali spostamenti consistenti rispetto alle previsioni contabili.

Art. 79 - Tesoreria

1. La Provincia ha un proprio servizio di Tesoreria.
2. L'affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.

CAPO II - Revisione economico-finanziaria

Art. 80 - Controllo di gestione

1. Con periodicità stabilita dal Regolamento contabile il Consiglio Provinciale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi,

adottando nella stessa sede eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Art. 81 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri.
2. L'attività dei Revisori è improntata ai presupposti dell'imparzialità e dell'indipendenza, ai principi di collegamento e cooperazione tra gli organi istituzionali e gli organi burocratici della Provincia.
3. Il compenso spettante ai Revisori, definito nei limiti fissati dalla legge, è stabilito dal Consiglio Provinciale con la medesima deliberazione di nomina del Collegio.
4. Modalità di elezione, durata in carica, diritti, doveri e responsabilità dei Revisori sono stabiliti dalla legge e recepiti nel Regolamento di contabilità.

Art. 82 - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori, in conformità al presente Statuto ed al Regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la relativa proposta di deliberazione consiliare.
2. Il ruolo di indirizzo del Collegio dei Revisori ha lo scopo di migliorare la produttività della spesa pubblica dell'Ente che deve rispondere sempre ai criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità intesi come prova dell'uso razionale dei fattori produttivi impiegati e come rapporto tra le risorse investite e i risultati raggiunti.

Art. 83 - Rapporti con gli organi burocratici

1. I rapporti fra il Collegio dei Revisori, il Segretario Generale, il Direttore Generale se nominato ed i dirigenti della Provincia sono improntati a principi di cooperazione.

Art. 84 - Relazione al Consiglio Provinciale

1. Il Collegio dei Revisori riferisce con relazione scritta al Consiglio Provinciale in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto.

CAPO III - Contratti

Art. 85 - Contratti

1. In materia di contratti la Provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
3. I progetti per le opere pubbliche devono contenere idonea ed adeguata relazione di valutazione complessiva dell'opera, dei suoi costi complessivi di

realizzazione, della sua effettiva utilità sociale e dei modi e dei costi di manutenzione e di gestione.

4. Apposito regolamento disciplina le procedure contrattuali nonchè la composizione e le attribuzioni delle Commissioni di gara.

TITOLO VII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - Procedimento amministrativo

Art. 86 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata in conformità delle norme stabilite dalla L. 241/90 e di quelle disposte dal relativo Regolamento.
2. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dalla Provincia, esclusi gli atti regolamentari e quelli a carattere generale, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Provincia, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Il regolamento dispone in merito:
 - al termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento;
 - al responsabile del procedimento;
 - alla facoltà di intervenire nel procedimento;
 - agli altri adempimenti previsti dalla L. 241/90.
4. Al fine di conseguire la massima flessibilità sul piano operativo, singoli aspetti della materia di cui ai commi precedenti possono essere disciplinati, in alternativa alla regolamentazione a mezzo di atto normativo, mediante la pratica adozione di idonee misure organizzative e procedure adeguatamente pubblicizzate.

Art. 87 - Istanze da parte di libere forme associative

1. Gruppi di cittadini portatori di interessi diffusi, costituiti in associazione o comitati, possono chiedere, mediante istanza motivata al Presidente della Provincia, di intervenire nel procedimento amministrativo.
2. La richiesta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle associazioni o dei comitati legittimati a intervenire.
3. Alle istanze di cui al comma 1 il Presidente della Provincia deve dare risposta scritta, contenente le proprie determinazioni motivate, entro il termine di 90 giorni.

Art. 88 - Pubblicità e accesso agli atti ed alle informazioni

1. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale; è fatta eccezione riguardo agli atti riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente, in conformità di quanto previsto dal Regolamento, quando possa derivare pregiudizio alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

3. La Provincia assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende o organismi dipendenti.
4. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati e, in particolare, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il diritto di accesso di cui al precedente art. 25 si esercita anche nei confronti delle aziende speciali della Provincia, nonché degli enti gestori di pubblici servizi provinciali, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
5. Il diritto di accesso è escluso, anche soltanto temporaneamente, per i documenti previsti dal Regolamento quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
6. La Provincia adotta provvedimenti adeguati a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

TITOLO VIII - RESPONSABILITA'

CAPO I - Responsabilità

Art. 89 - Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale della Provincia si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 90 - Responsabilità verso la Provincia

1. Gli amministratori, i funzionari e i dipendenti della Provincia sono tenuti a risarcire all'Amministrazione stessa i danni derivanti da violazioni di obblighi, con dolo o con colpa grave, attinenti l'esercizio delle rispettive funzioni.

Art. 91 - Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori, i funzionari e i dipendenti della Provincia sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende alla Provincia.

Art. 92 - Responsabilità del Segretario Generale e dei dirigenti

1. Il Segretario Generale e i funzionari rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Il Segretario Generale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni unitamente ai dirigenti ed ai funzionari preposti.

Art. 93 - Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni

1. La Provincia assicura i propri amministratori e dirigenti contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - Disposizioni finali

Art. 94

Abrogato con d. C.P. n. 40 del 27.9.2004

Art. 95 - Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Provinciale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 142/90.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti locali, abroga le presenti norme statutarie con essi incompatibili.
3. Il Consiglio provinciale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 96 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, nonché le successive modifiche e revisioni, dopo l'espletamento del controllo da parte dell'Organo Regionale di Controllo della Regione Lombardia, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'Albo Pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto, nonché le successive modifiche e revisioni, entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio della Provincia.